

Allegato A - Verbale di Assemblea Straordinaria del 01/02/2023

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
ASSOCIAZIONE MUSICALE FIUMEDINISI A.P.S.
Ente del Terzo Settore**

TITOLO I - Costituzione Durata Finalità

Art. 1 Costituzione. È stata costituita in data 03/03/1995 con atto notarile del Dott. Lillo Fleres registrato a Messina il 20/03/1995 al n. 1181, l'Associazione Musicale Fiumedinisi. Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito denominata "Associazione", inserisce, come da obblighi normativi, l'acronimo "A.P.S." (Associazione di Promozione Sociale) nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti ufficiali, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di Fiumedinisi (ME) Piazza Matrice c/o i locali del centro polifunzionale. L'eventuale cambio di sede all'interno dello stesso comune, deliberata dal Comitato Direttivo, non comporta modifica statutaria. Il presente statuto sostituisce interamente il precedente statuto.

Art. 2 Durata. La durata dell'Associazione è fissata sino al 31/12/2050 salvo proroga o scioglimento anticipato regolarmente deliberato in assemblea straordinaria con le maggioranze di legge richieste.

Art. 3 Finalità. L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n.117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. In favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, l'Associazione svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- Favorire il miglioramento e l'incremento della cultura musicale, sociale, turistica dei soci, dei giovani e delle persone della comunità in cui opera tramite la banda e la scuola musicale e si pone come struttura democratica per l'utilizzo del tempo libero;
- Creare nuove prospettive musicali, morali, ed artistiche per i soci e per la comunità;
- Promuovere e favorire l'educazione musicale dei soci e dei non soci, specialmente dei minori e degli svantaggiati di carattere fisico-psichico e sociale, mediante l'organizzazione e l'istituzione di corsi, scuole, gruppi musicali, seminari di musica e simili;
- Collaborare allo sviluppo, alla diffusione ed alla propaganda di attività culturali, musicali, turistiche e sociali;
- Promuovere la diffusione della cultura musicale bandistica nell'ambito di festività civili e religiose;
- Organizzare e realizzare anche in collaborazione con terzi, manifestazioni musicali di



- qualsiasi tipo e genere, raduni, concorsi, premi, rassegne musicali, mostre, concerti, attività concertistiche, attività culturali, promuovendo anche l'incremento turistico e la valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico; Promuovere ed effettuare studi, ricerche, seminari, conferenze ed organizzare attività di divulgazioni e produzioni musicali, con qualsiasi mezzo, incentivando anche scambi culturali con altre associazioni ed enti aventi medesima finalità;
- Tutelare gli interessi morali, artistici, culturali e sociali di tutti i soci;
 - Sviluppare l'associazionismo musicale, popolare nonché adottare ogni utile iniziativa finalizzata al miglioramento artistico, culturale, sociale e turistico dei soci e della comunità;
 - Promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati, CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
 - Curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari a carattere associativo, didattico, di cultura musicale e incremento turistico e artistico in genere;
 - Organizzare attività concertistiche anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati;
 - Curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, band, orchestre di fiati e similari per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
 - Realizzare una biblioteca, un centro culturale, polivalente studio e ricerca, realizzare banche dati nel settore, nonché un museo delle attività bandistiche;
 - Realizzare un'agenzia di informazione con centro studi specializzato e centro raccolta dati riguardanti i settori musicali, turistico ed artistico nonché sulla normativa e le procedure in genere relative alle attività culturali, musicali, turistiche, sociali ed artistiche;
 - Realizzare qualsiasi progetto che abbia attinenza all'arte musicale, alla cultura, alla promozione delle attività sociali, specialmente per i giovani rivolte anche alla valorizzazione delle risorse turistiche e delle attività artistiche del territorio;
 - Stipulare convenzioni e collaborare con Enti pubblici e privati, associazioni, consorzi, cooperative, sia in Italia che all'estero, che perseguono scopi affini o che intendono sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione e aderire ad organismi similari nazionali ed internazionali;
 - Rappresentare, attraverso i propri organismi, gli associati presso Enti nazionali, locali e presso organismi o istituti internazionali.



L'associazione non è una formazione o associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro. L'associazione non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre anche dagli artt. 36 e seg. del c. c.

TITOLO II – Attività esercitate

Art. 4 Attività di interesse generale. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione



esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e succ. mod.

In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. n. 53 del 28/03/2003 e succ. mod. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e succ. mod.;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di spazi e/o beni pubblici inutilizzati e/o confiscati alla criminalità organizzata

Tali attività, l'associazione, le può svolgere anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e succ. mod., secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non



può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

Titolo III - Funzionamento

Art. 7 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 8 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di





riserva o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 25 del presente statuto.

Art.10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'unione europea ed organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e, sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.11 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Comitato Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Comitato Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art.12 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 22 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Titolo IV - I Soci

Art.13 Adesione all'Associazione

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condizioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.



Chiunque può aderire liberamente, divenendone socio, accettando il presente statuto, lo statuto della rete associativa cui l'associazione aderisce, condividendo i principi, le finalità, i progetti e contribuendo al raggiungimento degli scopi associativi. Chi aderisce riconosce l'autorità degli organi sociali eletti e nominati. Presenta istanza scritta al Comitato Direttivo, il quale, alla prima adunanza utile convocata tratta l'istanza e delibera in merito. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Comitato Direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Comitato Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata per deliberare.

La quota sociale corrisposta dal socio è un mero contributo economico a sostegno delle attività istituzionali dell'associazione. Non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni, non costituisce titolo di proprietà o titoli di partecipazione a proventi. È vietato, altresì, il trasferimento, il rimborso e la rivalutazione a qualsiasi titolo della quota associativa.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 14 Diritti dei soci

Tutti gli associati iscritti al libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio ha il diritto di esaminare i libri sociali. La richiesta dovrà essere formalizzata con domanda scritta da presentare al Presidente del Comitato Direttivo. Il rilascio deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.15 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali





dell'Associazione e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

Art.16 Cessazione dei soci

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Comitato Direttivo;
- morte;
- esclusione, sospensione, radiazione, espulsione a seguito di sanzioni deliberate dagli organi direttivi in conseguenza di gravi infrazioni o comportamenti irresponsabili non consoni ai regolamenti;
- mancato versamento della quota associativa di un socio già dichiarato moroso;
- scioglimento volontario dell'associazione

Competenti a deliberare e comunicare ai soci le decisioni prese sarà il Comitato Direttivo. Contro le delibere del Comitato Direttivo il socio potrà fare ricorso entro 60 gg dalla data di ricezione comunicazione all'assemblea dei soci che tratterà la controversia alla prima adunanza utile.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V - Organi dell'Associazione

Art. 17 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- ✓ L'Assemblea Sociale;
- ✓ Il Presidente.
- ✓ Il Comitato Direttivo;
- ✓ Il Direttore Tecnico Musicale;
- ✓ L'Organo di Controllo qualora ricorrano le circostanze di cui all'art 22 dello Statuto.

Art. 18 L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo o il Presidente stesso il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro 5 gg e verrà effettuata entro i successivi 10 gg.

L'Assemblea:

- elegge ed approva i componenti gli organi sociali;
- approva entro la conclusione dell'anno solare il bilancio preventivo di spesa per l'anno successivo;
- approva entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;



- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che può aver luogo due ore dopo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

I soci regolarmente iscritti al libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di altre due deleghe oltre alla propria. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota o scrutinio segreto o per alzata di mano. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione. Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Art. 19 Il Presidente

Il Presidente può essere un qualsiasi cittadino maggiorenne ed è eletto dall'Assemblea Sociale in prima convocazione a maggioranza assoluta alla presenza di almeno due terzi dei soci e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora non venga raggiunta detta maggioranza si procede al ballottaggio tra i primi due più votati. In caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 20 Il Comitato Direttivo

Il Presidente, entro sette giorni dalla sua elezione, sottopone all'Assemblea dei soci i nominativi di quattro componenti i quali assieme al Presidente stesso costituiranno il Comitato Direttivo dell'Associazione.

Detto Comitato si considera eletto se ottiene il voto di fiducia da parte dell'Assemblea dei soci. Sarà necessaria la presenza di almeno due terzi dei soci e la maggioranza assoluta dei presenti in



prima convocazione e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, il Presidente deve riproporre, entro sette giorni, un nuovo Comitato Direttivo per la cui elezione è ugualmente necessaria la stessa maggioranza. Nel caso in cui anche la seconda votazione non abbia esito positivo, il Presidente eletto si considera decaduto e si dovrà procedere nuovamente alla elezione del Presidente.

Il Presidente nomina, in seno al Comitato Direttivo, il Vicepresidente, il Direttore Artistico, il Segretario ed il Tesoriere che deve essere scelto tra gli associati. Il Presidente può, in qualsiasi momento, destituire uno o più componenti del Comitato Direttivo e nominare i sostituti chiedendo, entro sette giorni, l'approvazione, tramite voto di fiducia, dell'Assemblea dei soci seguendo le stesse procedure descritte nel secondo comma di questo articolo.

Nessun provvedimento deliberativo può essere adottato dal Comitato Direttivo se non risultano essere in carica tutti i suoi componenti.

Il Comitato Direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale e assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.
- chiede l'iscrizione al R U N T S

Il Comitato Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 10 giorni dalla sua elezione, dal Presidente. Può riunirsi ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Comitato Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà al suo svolgimento entro i successivi 10 giorni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Comitato Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Comitato Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del c.c. Il Segretario opera in diretto collegamento con il Presidente, redige i verbali, si occupa degli adempimenti amministrativi ed è il responsabile di tutto il materiale d'ufficio e di cancelleria nonché di tutte le attrezzature ed i macchinari d'ufficio. Il Tesoriere si occupa dei pagamenti e delle riscossioni dell'Associazione e tiene la regolare contabilità di entrata e di uscita, inoltre, la richiesta di libretti postali e/o bancari o l'acquisto di carte di credito o debito, debbono riportare la firma del Presidente e delega piena al Tesoriere protempore.



Il Comitato Direttivo decade alla fine del mandato del Presidente.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente, il Comitato direttivo decade ed il Vicepresidente convoca, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente secondo le procedure descritte nell'articolo 19.

Art. 21 Direttore Tecnico Musicale

Il Direttore Tecnico Musicale è il solo responsabile del buon andamento musicale, deve essere persona qualificata e possedere i titoli necessari alla conduzione tecnica musicale, può essere anche un socio ordinario che possiede i titoli richiesti, non ha diritto di voto e i compiti a lui affidati sono definiti dagli artt. 7,8,9 del "Regolamento interno dell'associazione musicale fiumedinisi".

Art. 22 L'Organo di Controllo

Qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 30 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo anche monocratico ovvero, qualora si verificassero le condizioni contemplate dall'art. 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 23 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive al registro unico del terzo settore di cui agli artt 45 e seg. del D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta l'Associazione farà uso degli estremi di iscrizione negli atti ufficiali, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa vigente.

Art. 24 Rimandi al Codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 25 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di





Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.

A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore. L'acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'associazione acquisirà la seguente denominazione ASSOCIAZIONE MUSICALE FIUMEDINISI A. P. S.

Fiumedinisi 01/02/2023



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPME UT MESSINA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 243
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 01/02/2023 REGISTRATO IL 03/03/2023
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000243

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 01915760837 ASSOCIAZIONE MUSICALE FIUMEDINIS
 ID. TELEMATICO: TXX23L000243000WE

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
1552	96,00
TOTALE	296,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 01915760837

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
 N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
 1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
 VALORE DICHIARATO : 0,00
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
 RICH.PEC PROT N 28121 DEL 10/02/2023 - ADEGUAMENTO DL 117/2017

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2023 il giorno 01 del mese di Febbraio alle ore 21.00, presso i locali polifunzionali, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, regolarmente convocata nei termini e nelle modalità previste da Statuto, per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLE NUOVE NORMATIVE DEGLI ENTI TERZO SETTORE AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 3 LUGLIO 2017 N. 117 e succ. mod.; approvazione e delibera conseguente.**

Assume la presidenza dell'assemblea straordinaria, ai sensi del vigente statuto, il Presidente Sig. Giuseppe Cateno Giandolfo, il quale, constatato il numero dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita e conseguentemente apre la seduta. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Marco Totaro.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e specifica che è opportuno apportare delle modifiche allo statuto vigente al fine di adeguarlo alla normativa vigente ed in particolare renderlo conforme al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ottenere l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e successivamente ove istituito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente distribuisce, in bozza, una copia del nuovo statuto, illustra le proposte di modifica apportate e di conseguenza si apre la discussione tra i soci. Dopo ampio dibattito, il Presidente propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare l'adeguamento dello Statuto Sociale con le modifiche apportate rispettando le nuove normative sugli enti del terzo settore. Letto e approvato viene allegato al presente verbale sotto la lettera A) come parte integrante.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale e conseguenzialmente dichiara dismesso non più in vigore il vecchio testo dello Statuto sociale fin oggi valido.

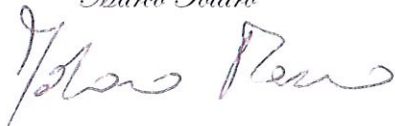
L'assemblea dà mandato al Presidente di provvedere:

- alla registrazione del nuovo Statuto presso gli enti e gli organi competenti
- ad attivare le procedure di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e, successivamente, al Registro Unico Nazionale e/o Regionale del Terzo Settore.

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente chiude la seduta alle ore 22:30 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Marco Totaro



IL PRESIDENTE

Giuseppe Cateno Giandolfo



Anno registrato a Messina il 03/03/2023 al N 243 Serie 3
Lett. E DECENTO NOVANTASEI / 004
(€ 296,00) di cui € 96,00 per imposta di bollo

IL ORIGINALE

* Firma su delega del Direttore Provinciale (L)

11/03/2023
Stefania Geniluomo*

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Filippo Tigano
Provvedimento di delega Prot. 118 del 08/03/2023

